SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

14º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 MARZO 1997

Presidenza del presidente CAPONI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2095) ***Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri, Carli ed altri, Rubino Alessandro ed altri, Pezzoli ed altri, Mazzocchi ed altri

(1074) ***CIMMINO ed altri: Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di riconoscimento della qualifica artigiana alle imprese costituite in forma di società in accomandita semplice, di società cooperativa a responsabilità limitata e di società unipersonale a responsabilità limitata***

(1526) ***ZANOLETTI: Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di imprese artigiane***

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2095. Assorbimento dei disegni di legge nn. 1074 e 1526)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 3
DE CAROLIS, *(Misto), relatore alla Commissione* 3

DL 0256

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2095) ***Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri, Carli ed altri, Rubino Alessandro ed altri, Pezzoli ed altri, Mazzocchi ed altri

(1074) ***CIMMINO ed altri: Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di riconoscimento della qualifica artigiana alle imprese costituite in forma di società in accomandita semplice, di società cooperativa a responsabilità limitata e di società unipersonale a responsabilità limitata***

(1526) ***ZANOLETTI: Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di imprese artigiane***

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2095. Assorbimento dei disegni di legge nn. 1074 e 1526)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 2095, 1074 e 1526.

Ricordo che nella seduta del 13 marzo sono già stati esaminati e votati gli emendamenti riferiti al testo del disegno di legge n. 2095.

Ricordo altresì che il testo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2095, così come modificato, è il seguente:

Articolo 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soppresse la parola «altresì» nonchè le parole «semplice e».

2. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

«È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio semprechè il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice semprechè il socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

In caso di trasferimento per atto tra vivi nella titolarità della società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana pur-

chè i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione su un errore formale contenuto nell'emendamento 1.9 approvato nel nuovo testo. Secondo me è più opportuno, infatti, che la previsione contenuta nella lettera *b)* sia estesa a ciascun socio accomandatario, perchè le società in accomandita semplice possono avere più soci.

PRESIDENTE. Questa modifica potrà essere apportata in sede di coordinamento formale.

Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Poichè non ci sono dichiarazioni di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 2095, composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, risultano assorbiti i disegni di legge nn. 1074 e 1526.

I lavori terminano alle ore 15,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI